

- sospendere le deliberazioni sopra l'ammontare della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella presente causa;
- riservare la decisione sulle spese alla sentenza successiva.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi:

1. Primo motivo, basato sul fatto che la Commissione europea ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 36 dell'Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di adesione all'Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori n° 2/12 (Gazzetta Ufficiale — Trattati internazionali)], per non aver impedito l'abrogazione della normativa mediante la quale viene istituita e disciplinata la professione degli agenti pubblici di esecuzione, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all'Unione europea. L'articolo 36 dell'Atto di adesione conferisce alla Commissione la supervisione (monitoring) di tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all'Unione europea e, pertanto, degli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia in vista dell'istituzione di un servizio di agenti pubblici di esecuzione e della creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attuazione di detto servizio nell'ordinamento giuridico croato al più tardi entro il 1° gennaio 2012. Ciò nonostante, la Commissione europea non è competente ad ammettere qualsiasi modifica unilaterale dell'obbligo così assunto dalla Repubblica di Croazia.
2. Secondo motivo, basato sul fatto che, mediante la violazione denunciata, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di agenti pubblici di esecuzione e che vantavano legittime aspettative di entrare in servizio il 1° gennaio 2012.
3. Terzo motivo, basato sul fatto che, violando le obbligazioni ad essa incombenti, la Commissione ha ecceduto manifestamente e gravemente i limiti del suo potere discrezionale e, avendo frustrato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati agenti pubblici di esecuzione), ha causato a costoro danni materiali e morali considerevoli che l'Unione europea deve risarcire in conformità dell'articolo 340, secondo comma, TFUE.

---

### **Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — Finlandia/Commissione**

**(Causa T-124/14)**

(2014/C 142/51)

*Lingua processuale: il finlandese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Finlandia (rappresentanti: (J. Heliskoski, S. Hartikainen))

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione C(2013) 8743 final della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338 del 17 dicembre 2013, pag. 81), nella parte in cui procede, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, ad una rettifica finanziaria pari ad EUR 927 827,58 per non aver osservato l'articolo 55 del regolamento n. 1974/2006;
- condannare la Commissione a rimborsare le spese sostenute dalla Finlandia.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca un motivo di ricorso secondo il quale la Commissione ha interpretato ed applicato erroneamente l'articolo 55 del regolamento n. 1974/2006<sup>(1)</sup>. La Commissione ha ritenuto che le condizioni poste in Finlandia al fine di accordare un aiuto all'acquisto di macchine ed attrezzature non erano conformi all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1974/2006.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).

---

### Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI– Gap (ITM) (GAPPol)

(Causa T-125/14)

(2014/C 142/52)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco*

### Parti

*Ricorrente:* PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, consulente legale)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* GAP (ITM), Inc. (San Francisco, Stati Uniti)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 dicembre 2013, procedimento R 686/2013-1;

— condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo contenente l'elemento verbale «GAPPol» per prodotti e servizi delle classi 20, 25 e 37, domanda di marchio comunitario n. 8 346 165

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchi comunitari denominativi «GAP», marchi comunitari figurativi contenenti l'elemento verbale «GAP», nonché marchi nazionali denominativi «GAP» e figurativi contenenti l'elemento verbale «GAP» per prodotti della classe 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

---

### Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Germania/Commissione

(Causa T-134/14)

(2014/C 142/53)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e T. Lübbig, avvocato)